

La Corte, a seguito di ricorso governativo dichiara l'illegittimità di alcune disposizioni della legge della Regione Veneto 27 aprile 2012, n. 17 (Disposizioni in materia di risorse idriche) aventi per oggetto la disciplina delle tariffe del servizio idrico integrato per violazione della competenza esclusiva statale in materia di concorrenza e di tutela dell'ambiente.

Alla dichiarazione di illegittimità dell' articolo 4, comma 2, lett. e) e dell'articolo 7, comma 4 della l.r. 17/12 che attribuiscono ai Consigli di bacino la funzione di approvare le tariffe (ed i relativi aggiornamenti) del servizio idrico integrato, la Corte perviene ribadendo la propria precedente giurisprudenza ([sentenza n. 246 del 2009](#) e la [sentenza n. 29 del 2010](#)) che aveva già ricondotto la disciplina della determinazione di tali tariffe all'esercizio delle competenze legislative esclusive statali nelle materie della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e della tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

La disciplina introdotta dal legislatore veneto si pone infatti in contrasto con gli artt. 154 e 161 del d.lgs. n. 152 del 2006 (*Norme in materia ambientale*), che riservano allo Stato la determinazione di tali tariffe, nonché con l'art. 10, comma 14, lettera e), del d.l. n. 70 del 2011 (*Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia*), secondo il quale l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua (ora sostituita dall'Autorità per l'energia elettrica e gas) «approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti».

La violazione dei medesimi ambiti di esercizio della potestà esclusiva statale determina la dichiarazione di illegittimità del comma 5 dell'art. 7 della l.r. 17/12 che, attribuendo ai Consigli di bacino il compito di determinare una quota di investimento non inferiore al 3% degli introiti della tariffa per la realizzazione di interventi a tutela dell'assetto idrogeologico, finisce con l'incidere sulle componenti tariffarie del servizio.

Alla dichiarazione di illegittimità del comma 1 dell'art. 11 della l.r. 17/12 che, attribuisce in caso di mancata approvazione della tariffe da parte dei Consigli di bacino e previa loro diffida un potere sostitutivo del Presidente della Giunta anche mediante nomina di un commissario ad acta, la Corte perviene ricordando che *l'attribuzione di un simile potere sostitutivo, riguardando una funzione che non compete alla Regione, necessariamente soffre del medesimo vizio di competenza della norma che aveva previsto la funzione.*